



TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E SPECIE ALIENE INVASIVE: IL RUOLO DEI CARABINIERI FORESTALI

Di cosa parleremo:

- Organizzazione dei Carabinieri Forestale
- Carabinieri Forestale a tutela della biodiversita'
- Carabinieri Forestale e specie aliene invasive
- *focus: Trachemys spp.*



Organizzazione dei Carabinieri Forestale

COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI



Decreto legislativo 177 del 2016 recante «*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*»

CORPO FORESTALE DELLO STATO




CARABINIERI FORESTALE



«CORPO FORESTALE DELLO STATO»

15 OTTOBRE 1822



Decorazioni alla bandiera:

- Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia Guerra Italo-Etiopica 1935-1936
- Medaglia d'Argento al Valor Militare Guerra Italo-Etiopica 1935-1936
- Medaglia d'Oro al Valor Civile per le avversità atmosferiche 1956
- Medaglia d'Oro al Valor Civile terremoto Campania- Basilicata 1980-1981
- Medaglia d'Oro al Valor Civile alluvione del Piemonte 1994-1995
- Medaglia d'Oro al Valor Civile terremoto Umbria-Marche 1997
- Medaglia di Bronzo al Valor Civile disastro del Vajont 1964
- Medaglia d'Oro al Merito Ambientale 1994
- Medaglia d'Argento della Croce Rossa Italiana 1996





COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Con decreto legislativo 177 del 2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, il **Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri** (forza armata con funzioni di polizia).

Nasce il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari: **i forestali si sono collocati all’interno dell’Arma come specialità a vocazione territoriale.**





COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Tutte le **funzioni e i compiti** svolti dal Corpo forestale dello Stato **sono ora di competenza dell'Arma dei Carabinieri**, che li attua con i Carabinieri forestali

...ad eccezione della lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi, che è passata nelle competenze dei VVf, mentre è rimasta all'Arma tutta la parte di investigazione relativa alle indagini sugli incendi boschivi...



COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Da questo Comando **dipendono reparti** dedicati all'espletamento di compiti particolari e di **elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque**, nonché nel campo della **sicurezza** e dei controlli nel **settore agroalimentare**, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale dell'Arma.



Dipendenza gerarchica dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa



Dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali



COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Comando CC per la Tutela Forestale

Comando CC per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi

Comando CC per la Tutela dell'Ambiente

Comando CC per la Tutela Agroalimentare



NIAB

14 Comandi Regione

83 Gruppi

800 Stazioni CC Forestale



Raggruppamento CC Biodiversità

Raggruppamento CC Parchi

Raggruppamento CC CITES



12 Reparti

31 Nuclei Operativi Ecologici



Reparto Operativo Centrale

5 Reparti Tutela Agroalimentare



COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Comando CC per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi

Raggruppamento CC Biodiversità: tutela della biodiversità nelle 130 riserve naturali statali; 28 Reparti Carabinieri Biodiversità; 3 Centri Nazionali CC Biodiversità e 40 Nuclei CC Tutela Biodiversità



**1 Reparto Biodiversità Assisi;
1 Nucleo Formichella**

Raggruppamento CC Parchi: tutela dei Parchi Nazionali; 20 Reparti CC Parchi Nazionali da cui dipendono 150 Stazioni CC Parco



1 Stazione Norcia Parco

Raggruppamento CC CITES: applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione. 35 Nuclei CITES e 11 Distaccamenti.



Nucleo CC CITES Perugia



C.I.T.E.S. - *Convention on International Trade of Endangered Species of wild fauna and flora*



Il Nucleo Carabinieri CITES ha competenza regionale.

Si occupa dell'applicazione della Convenzione di Washington attraverso:

- **rilascio di certificati** di riesportazione e comunitari, per la legittima detenzione e per fini commerciali: la certificazione permette agli allevatori e alle attività produttive italiane, di operare nel rispetto dei principi della CITES;
- **controlli amministrativi** presso allevatori, circhi, negozi di animali, fiere, mostre faunistiche, vivai, zoo;
- **indagini di PG** finalizzate al contrasto di traffico illecito di specie protette
- **animali pericolosi** controlli in materia di detenzione di animali considerati pericolosi per la salute e la pubblica incolumità;
- **supporto tecnico logistico** per gli accertamenti disposti dalla CSC: prelievi di DNA per accertare lo *stock* parentale;
- **Illegal logging** controlli presso gli operatori italiani che importano legname o prodotti da esso derivati finalizzati al contrasto del traffico illegale di legname.



La manovra di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell' Arma dei Carabinieri ha **mantenuto intatti i livelli di presidio del territorio** e la professionalità acquisita nei 194 anni di storia del Corpo (15 ottobre 1822 – 31 dicembre 2016)...

...quindi in Umbria:

- **Comando Regione Umbria**

- **Gruppo di Perugia**

23 Stazioni Carabinieri Forestali (con circa 100 militari distribuiti in funzione dell'estensione della giurisdizione in ettari)

1 NIPAAF

NUCLEO CARABINIERI CITES

- **Gruppo di Terni**

11 Stazioni Carabinieri Forestale

1 NIPAAF

- **Reparto per la Biodiversità di Assisi** con un Centro Recupero Fauna Selvatica di Formichella Orvieto (TR).



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

BIODIVERSITA'

La storia geologica, biogeografia e culturale dell'Italia ha determinato le condizioni per lo sviluppo di un **patrimonio di specie tra i più significativi a livello europeo** sia per il numero totale, sia per l'alto tasso di endemismo. Rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si contano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di quelle vegetali, il tutto su una superficie di circa 1/30 di quella del continente.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

BIODIVERSITA'

Biodiversità, è il termine dato alla varietà della vita sulla Terra. Rappresenta la combinazione di tutte le forme di vita presenti sul pianeta e delle loro reciproche interazioni e l'ambiente fisico.

E' la varietà di organismi viventi inclusi negli ecosistemi acquatici, marini e terrestri; **comprende l'intera variabilità biologica: di geni, specie, nicchie ecologiche ed ecosistemi.**



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

BIODIVERSITA'

A tutela della biodiversità è necessario salvaguardare le interazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente fisico, per **garantire adeguate relazioni funzionali degli ecosistemi**, il loro mantenimento in buono stato, la loro resilienza.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CAUSE DI PERDITA DI BIODIVERSITA'

Distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat, causate sia da calamità naturali (**incendi**, eruzioni vulcaniche, tsunami, **alluvioni**, ecc.) sia e soprattutto da profondi cambiamenti del territorio condotti ad opera dell'uomo.

Degradazione degli ecosistemi – pressione antropica



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CAUSE DI PERDITA DI BIODIVERSITA'

cambiamenti climatici: l'alterazione del clima a scala globale e locale ha già prodotto significativi effetti sulla biodiversità, in termini di distribuzione delle specie e di mutamento dei cicli biologici;

inquinamento: le attività umane hanno alterato profondamente i cicli vitali fondamentali per il funzionamento globale dell'ecosistema. Fonti d'inquinamento sono, oltre alle **industrie** e gli **scarichi civili**, anche le **attività agricole** che, impiegando insetticidi, **pesticidi e diserbanti**, alterano profondamente i suoli;

la caccia e pesca eccessive e indiscriminate: possono aggravare situazioni già a rischio per la degradazione degli habitat. Le specie più minacciate in questo senso sono, oltre quelle la cui carne è commestibile anche quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti e organi hanno un alto valore commerciale (tigri, elefanti, rinoceronti, balene, ecc.).



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CAUSE DI PERDITA DI BIODIVERSITA'

Commercio illegale: la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S., è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto **lo sfruttamento commerciale è una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie.**

CITES E TUTELA DELLA BIODIVERSITA': La Convenzione di Washington rappresenta oggi uno dei più **importanti strumenti normativi internazionali** per rendere sostenibile il commercio garantendo la **conservazione della biodiversità** del nostro pianeta.

Tutela le specie di flora e fauna a rischio di estinzione, regolamentandone il commercio basandosi sul principio di uso sostenibile delle risorse, su un complesso sistema di certificazioni e controlli.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CITES e tutela della Biodiversità

L'**Italia** si colloca fra i **principali Stati importatori** in quanto esiste una consistente attività di trasformazione legata soprattutto al **settore della moda** (abbigliamento e accessori sono il settore con il più alto tasso di utilizzazione commerciale nei riguardi delle specie animali, fra cui felidi, mustelidi, coccodrilli, lucertole e varani, animali da lana pregiata vigogna, guanaco), ma anche al **collezionismo di specie rare** ed al settore degli **animali di compagnia** non tradizionali (in particolare rettili). Non è poi da trascurare il settore del **commercio del legno**, spesso fonte prioritaria di reddito per molti Stati dell'Africa e dell'Asia. Un altro settore di importanza rilevante è rappresentato dal **collezionismo di animali e piante**: è la attività che allo stato attuale risulta essere fra le più difficili da controllare e l'illegalità del commercio ha raggiunto in ogni parte del mondo dati allarmanti: la ricerca di un esemplare raro porta inevitabilmente ad un continuo rialzo del suo valore economico.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CITES in Italia

Autorità di gestione: Ministero dell'Ambiente che da indirizzi politici, amministrativi e di coordinamento.

Autorità scientifica: Commissione Scientifica CITES istituita presso il Min. Amb., deve pronunciarsi sul commercio non pregiudizievole per la sopravvivenza della specie; deve esprimere pareri sugli aspetti scientifici dell'applicazione della Convenzione e sulla vigilanza del commercio nazionale.

Autorità amministrativa che rilascia i certificati e fa i controlli: Ministero Politiche Agricole, che si avvale dei Carabinieri Forestale.

Autorità amministrativa che rilascia le licenze di importazione e di esportazione: Ministero Sviluppo Economico.

Enforcement: 35 Nuclei Carabinieri CITES e 11 Distaccamenti, coordinati dal Raggruppamento CITES di Roma, si occupano dell'attuazione della CITES in Italia.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

CAUSE DI PERDITA DI BIODIVERSITA'

Introduzione di specie alloctone: l'introduzione, volontaria o accidentale, in un territorio di specie alloctone, cioè originarie di altre aree geografiche, rappresenta un pericolo.

Queste hanno sviluppato la **capacità di costruire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico**, che entrano in concorrenza con le specie locali, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l'agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

...UN PÒ DI STORIA...

CORPO FORESTALE DELLO STATO

L'Ufficio per la biodiversità del Corpo forestale dello Stato era preposto alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute d'importanza nazionale e internazionale. Istituito nel **2005**, era l'erede **dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD)** che, nel **1910** avviò la sua storica azione di gestione dei beni demaniali per la conservazione di un patrimonio naturalistico fondamentale per la biodiversità nazionale.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA

OGGI....CARABINIERI FORESTALE

I **Carabinieri Forestale** hanno quindi «ereditato» dal Corpo forestale dello Stato, il costante impegno nella prevenzione e repressione dei reati perpetrati in danno all'ambiente.

L'Arma dei Carabinieri con la sua alta specializzazione nei settori della tutela ambientale, forestale, agroalimentare, del paesaggio e della salute, continuerà nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, ad essere parte attiva nella difesa della casa comune attraverso una **capillare ed integrata presenza sul territorio** con l'**educazione**, la **prevenzione** e ove necessario la **repressione degli illeciti in danno agli ecosistemi**.



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA

COMANDO TUTELA BIODIVERSITA' E PARCHI



Raggruppamento
Biodiversità: 130
Riserve Naturali Statali



Raggruppamento Parchi:
19 Parchi Nazionali



Raggruppamento
CITES: 35 Nuclei CITES
e 11 Distaccamenti



CARABINIERI FORESTALI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

COMANDO TUTELA BIODIVERSITA' E PARCHI

Si occupa di tutelare e salvaguardare le riserve naturali dello Stato e altre aree di interesse naturalistico, di conservare e salvaguardare la biodiversità animale, di conservare e salvaguardare la biodiversità vegetale, promuovere attività di ricerca scientifica e programmi finalizzati allo studio ed alla conservazione della biodiversità e promuovere attività di educazione ambientale e di comunicazione.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

In linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità, l'Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Molte disposizioni internazionali e nazionali affrontano le tematiche relative all'introduzione e al controllo di specie alloctone.

Contesto internazionale e comunitario:

- 1971 Convenzione di Ramsar sulle zone umide: ha affrontato il problema della minaccia rappresentata dalle IAS per gli ecosistemi acquatici;
- 1973 Convenzione di Washington CITES: rappresenta un modello alternativo per regolare le specie invasive; regola solo i movimenti intenzionali (vedi più avanti per la *Trachemys*);
- 1979 Convenzione di Bonn: all'art. 3, c. 4, lett. c), richiede agli Stati firmatari di porre in essere ogni sforzo per prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o che possono aumentare il livello di minaccia alle specie autoctone, attraverso misure che includono il blocco delle introduzioni, nonché il controllo o l'eliminazione delle specie esotiche introdotte;



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

-1979 Convenzione di Berna: dispone che le parti promuovano le reintroduzioni di specie native e controllino rigorosamente l'introduzione di specie non native; prevede all'art. 11, paragrafo 25, che le parti contraenti si impegnino a controllare strettamente l'introduzione delle specie non indigene. Nell'ambito di detta convenzione è stata adottata a Strasburgo (dicembre 1999) una nuova raccomandazione che incentiva a valutare la possibilità di eliminare specie di vertebrati alloctoni che rappresentino una minaccia per la fauna indigena e di realizzare effettivamente tali eradicazioni dopo aver realizzato campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; Una seconda raccomandazione (1999) **invita l'Italia** ad attivare quanto prima un **programma di eradicazione dello scoiattolo grigio**.

-1979 Direttiva Uccelli (79/409/CEE), all'art. 11, richiede agli Stati membri di controllare che l'eventuale introduzione di specie ornitiche non presenti in natura nel territorio europeo non pregiudichi la conservazione della flora e della fauna locali;



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

- 1992 Direttiva Habitat (92/43/CEE) predispone all'art. 22 comma b, per i paesi della Comunità, il controllo e l'eventuale divieto di introdurre elementi alloctoni che creino danno alla biodiversità Naturale;
- 1992 la CBD Convenzione sulla Diversità Biologica riconosce gli impatti causati dalle IAS e all'art.8 lettera h) richiama le Parti a “prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie aliene che minacciano gli ecosistemi, gli habitat e le specie”;



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

-1997 Regolamento 338/1997 sul commercio di flora e fauna - attuazione della Convenzione di Washington – alcune specie esotiche invasive erano incluse nell'allegato B del Reg. 338/97 e la loro importazione era vietata nell'Unione in quanto ne era stato riconosciuto il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone; si trattava di:

Sciurus carolinensis,

Lithobates catesbeianus rana toro

Chrysemis picta (tartaruga palustre dipinta)

Trachemys scripta elegans

Callosciurus erythreus (scoiattolo di Pallas)

Oxyura jamaicensis (Gobbo della Giamaica)

Sciurus niger

TALI SPECIE SONO STATE TUTTE INCLUSE NELL'ELENCO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE (Reg. 1141/2016 UE) ad eccezione di *Chrysemis picta* che rimane iscritta negli allegati del Reg. 338/97.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

L. 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 2, c. 2 (...) In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente (...), la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati (dalle Regioni) come disposto dall'articolo 19.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il **Regolamento (UE) n. 1143/2014**, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

4.11.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

...i **principi** del Regolamento...

Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle IAS all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Gli **interventi** si basano sulla prevenzione, il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida o la gestione nel caso di specie già ampiamente diffuse, delle IAS.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Il regolamento ha introdotto un **divieto generale** di commercio, possesso, scambio, trasporto e rilascio in natura e impone l'**obbligo** di immediata **segnalazione, controllo o eradicazione** in ambiente naturale.

Prevede anche un **sistema di autorizzazioni e deroghe** ai divieti limitatamente a casi particolari.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

NON TUTTE LE SPECIE ESOTICHE SONO INVASIVE

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo; **sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014** per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia.

Si definiscono specie aliene invasive IAS quelle che causano **impatti negativi nei confronti della biodiversità e dei servizi ecosistemici, delle attività economiche e della salute dell'uomo.**



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

ELENCO DI RILEVANZA UNIONALE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE:

Con Regolamento di esecuzione UE 2016/1141 viene adottato l' Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in applicazione al Reg. UE 1143/2014; in vigore dall'agosto del 2016, comprende 37 specie tra animali e piante.

Ogni 6 anni la Commissione Europea riesamina l'Elenco, ma se necessario, nel frattempo questo può essere aggiornato.

- Con Regolamento UE 2017/1263 viene fatto un primo aggiornamento: si aggiungo 12 nuove specie tra animali e piante; per un totale di 49 specie.

- Con regolamento 2019/1262 viene fatto un ulteriore aggiornato, con l'aggiunta di 17 nuove specie (4 animali e 13 piante tra cui l'*Ailanthus altissima*).



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

ELENCO DI RILEVANZA UNIONALE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE:

Le specie aliene invasive di rilevanza unionale sono quelle specie aliene invasive i cui effetti negativi sono talmente rilevanti da richiedere un intervento coordinato e uniforme a livello di Unione Europea.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo n. 230/2017** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle IAS.

Il decreto legislativo 230/2017, in **vigore dal 14 febbraio 2018**.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

Il **principio generale** è dare priorità alla **prevenzione delle nuove introduzioni** non specificatamente autorizzate, fare un **rilevamento precoce** e la successiva **eradicazione** nel caso di nuove introduzioni; **o** il **controllo** e il **contenimento** qualora l'eradicazione non sia più praticabile.

Il Decreto legislativo 230/2017 individua gli enti responsabili del coordinamento e dell'attuazione del Reg. UE 1143/2014:



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE



AUTORITÀ NAZIONALE

coordina le attività necessarie alla attuazione del Reg. 1143/14, cura il rilascio di autorizzazioni e permessi previsti dall' art. 8 del reg. 1143/14

ORGANISMO DI SUPPORTO TECNICO ISTITUZIONALE E AUTORITÀ AMMINISTRATIVA SANZIONATORIA



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

ENTE TECNICO SCIENTIFICO

di supporto al Min. Amb.

AUTORITA' DI CONTRLLO FRONTALIERO

Personale delle dogane, PIF (posti fissi frontalieri) per gli animali e Punti di Entrata (per le specie vegetali) per i controlli ufficiali finalizzati ad impedire l'ingresso delle IAS senza permesso in deroga.



Ministero della Salute



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

Il Decreto legislativo definisce i **divieti**:

le IAS non possono essere introdotte in territorio nazionale e unionale; non possono essere allevate o coltivate, trasportate o fatte trasportare, vendute o immesse sul mercato, utilizzate o cedute a titolo gratuito o scambiate, poste in condizioni di riprodursi, rilasciate nell'ambiente.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

DIVIETI

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza **unionale**, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere:

- a) **introdotti** o fatti **transitare** nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- b) **detenuti**, anche in confinamento, tranne (...)
- c) **allevati o coltivati**, anche in confinamento;
- d) **trasportati** o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne (...)
- e) **venduti** o immessi sul mercato;
- f) utilizzati, **ceduti a titolo gratuito o scambiati**;
- g) posti in condizione di **riprodursi** o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h) **rilasciati nell'ambiente**.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

Il Decreto legislativo disciplina il rilascio di permessi in deroga:

i **permessi** li può rilasciare il Min. Amb. per attività di ricerca o conservazione *ex situ*, per produzione scientifica e conseguente uso medico di prodotti derivati da esemplari di IAS, previo parere del Min. Sal.; i Giardini Zoologici e gli orti botanici devono richiedere il permesso per la detenzione in deroga di esemplari di IAS;

le **autorizzazioni** vanno richieste al Min. Amb. che poi le gira alla Commissione europea che eventualmente le rilascia; per motivi di interesse generale imperativo (tipo motivi di natura sociale o economica), solo in casi eccezionali, ad oggi nessuno stato membro ha richiesto autorizzazioni.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

Il Decreto legislativo introduce **l'obbligo di denuncia di possesso**: chiunque, soggetto pubblico o privato, detiene uno o più esemplari di IAS deve fare denuncia di possesso al Ministero dell'Ambiente entro il termine del 31 agosto 2019 (con decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 i termini per la denuncia del possesso sono stati prorogati al 31 agosto 2019); può quindi continuare e detenere quegli esemplari denunciati fino alla loro morte naturale, che va comunicata con le stesse modalità al Ministero, purché gli esemplari siano tenuti in confinamento e siano adottate le misure idonee per garantire l'impossibilità di fuga e di riproduzione.

In alternativa i proprietari possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private, anche estere, individuate dalle Regioni e dalle province autonome.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

La **Regione Umbria** è l'unica ad avere comunicato ufficialmente al Ministero dell'Ambiente le strutture idonee per la detenzione delle specie di rilevanza unionale (in particolare per le *Trachemys*).



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Centro ittiogenico Sant'Arcangelo di Magione

In attuazione del Decreto Legislativo n. 230/2017 articolo 27 comma 5, relativo alle specie esotiche invasive, la Regione Umbria ha attivato un servizio di accoglimento di tartarughe acquatiche esotiche. Il Centro si occupa della custodia di questi animali (*Trachemys scripta elegans*, *Trachemys scripta scripta*, *Graptemys kohni*), prevenendone l'abbandono e quindi della loro tutela e nello stesso tempo di salvaguardia degli ambienti naturali.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

il Decreto legislativo prevede **sanzioni amministrative** (il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato alla attuazione di misure di eradicazione e di gestione delle IAS).

Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale ed Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000 per TRANSITO, DETENZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO, RIPRODUZIONE
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €10.000 ad € 50.000 per MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI DIVERSE DALLE PRECEDENTI
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000 per MANCATA TENUTA DEL REGISTRO O OMESSA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000 per OMESSA DENUNCIA DI DETENZIONE DA PARTE DI PRIVATI**
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 6.000 per INOSSERVANZA DISPOSIZIONI DOGANALI



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

il Decreto legislativo prevede sanzioni **penali**:

- Arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000 per ALLEVAMENTO, VENDITA, RILASCIO NELL'AMBIENTE

- Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000 per OSTACOLO ALLE OPERAZIONI DI ERADICAZIONE

- Arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000 per MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SU DETENZIONE O TRASPORTO CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI

Riduzione delle pene se fatti commessi per colpa e sospensione della licenza fino a 6 mesi se commesso nell'esercizio di impresa



CARABINIERI FORESTALI E SPECIE ALIENE INVASIVE

Decreto legislativo 230/2017

IMPORTANTE: A SEGUITO DI UNA VIOLAZIONE, E' SEMPRE ORDINATA LA CONFISCA DEGLI ESEMPLARI DELLE IAS DI RILEVANZA UNIONALE E NAZIONALE, ANCHE SE NON E' PRONUNCIATA CONDANNA PENALE O NON E' STATA APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E GLI ESEMPLARI VENGONO CUSTODITI PRESSO STRUTTURE IDONEE INDICATE DAL MINISTERO.

A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorità:

- a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile;
- b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento;
- c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

Il settore degli **animali da compagnia** è una delle vie di introduzione delle specie aliene.

Molte delle specie aliene presenti in natura sono state introdotte come animali da compagnia, poi rilasciati deliberatamente in libertà o fuggiti dalla cattività.

Il rilascio in natura degli animali da compagnia è innanzitutto un atto di crudeltà (devono fronteggiare carenze di cibo, ferite, malattie, predatori, competitori, pericoli) e molti paesi hanno normative che vietano il rilascio di animali in natura.

In Italia il DPR 120/2003 (che modifica il DPR 357/97 di attuazione della direttiva *Habitat*) vieta la “*reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone*” (questo divieto si applica a tutte le specie aliene, siano esse da compagnia o meno).



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

L'acquisto di un animale dovrebbe avvenire sulla base di una scelta ben informata su:

- caratteristiche comportamentali della specie;
- cure e mantenimento in cattività;
- durata media di vita;
- pericolosità dell'animale (morsi e punture);
- costi di eventuali cure veterinarie;
- dimensioni da adulti;
- prolificità della specie....

(da «Animali da compagnia e specie aliene invasive in Italia - Codice di condotta» ASAP)



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

...inoltre il fatto che nuove specie entrino o meno in commercio viene determinato dalle richieste del mercato e, se queste richieste potessero essere influenzate da considerazioni sulla loro invasività o meno, si potrebbero evitare introduzioni di nuove specie problematiche.

(da «Animali da compagnia e specie aliene invasive in Italia - Codice di condotta» ASAP)



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

Tra le specie aliene considerate maggiormente invasive nel nostro paese, oltre al gambero della Louisiana, al pesce siluro, c'è la tartaruga palustre americana dalle orecchie rosse *Trachemys scripta elegans*.

L'importazione delle testuggini palustri americane dalle orecchie rosse iniziò in Europa, e quindi in Italia, negli anni '60 del secolo scorso, quando piano piano si diffuse il commercio da parte di allevamento del sud degli Stati Uniti.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

La maggior parte delle tartarughe moriva nei primi mesi dall'acquisto, a causa di condizioni di vita inadeguate, cibo errato, incuria, maltrattamenti etc.

Quelle poche che riuscivano a sopravvivere, raggiungevano dimensioni importanti nel giro di pochi anni, tanto da richiedere un apposito terracquario lungo minimo un metro o un laghetto esterno. Non tutti i proprietari erano nelle condizioni di ospitare questi esemplari grandi, longevi, mordaci per nulla affezionati agli umani, e quindi molte vennero rilasciate in natura.

Molte morivano, ma tante sono riuscite ad adattarsi al nuovo ambiente e a sopravvivere, in alcuni casi a riprodursi, visto che il clima caldo dell'Italia e del resto dell'Europa meridionale lo consente, dando inizio a una vera e propria invasione.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

La *Trachemys spp.* è certamente la specie aliena che presenta attualmente la distribuzione più ampia in Italia.

Ciò si deve soprattutto al rilascio incontrollato e prolungato in natura di esemplari allevati in cattività (Marangoni, 2000; Di Cerbo & Di Tizio, 2006).



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

La *Trachemys scripta elegans* era inserita nell'Allegato B del Reg. CE n. 338/97 relativo alla protezione delle specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio, come previsto dall'art.3 paragrafo 2 lettera d).

E' stata introdotta e commercializzata in Europa fino al 1997.

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

Con Regolamento 2551/97 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.4 paragrafo 6 lettera d) del Reg. 338/97 – la Commissione europea può stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate negli Allegati A e B del Reg. 338/97 – la Commissione europea vieta l'introduzione nella comunità di esemplari di *Trachemys scripta elegans*, al fine di limitare il preoccupante fenomeno dell'incauto e pericoloso rilascio di esemplari in natura.

In mancanza delle *elegans* il *business* si spostò verso *Trachemys scripta scripta* e *Trachemys scripta troosti*, tutte in grado di incrociarsi tra loro.

▼ MI4

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

▼ B

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.



FOCUS: TRACHEMYS SPP.

Nel 2016 con Regolamento UE 2016/2029, considerata l'entrata in vigore del Regolamento 1141/2016 che adotta l'elenco delle specie aliene invasive di rilevanza unionale, si stabilisce che alcune specie, tra cui la *Trachemys scripta elegans*, saranno soggette al regime giuridico più rigoroso previsto dal Reg. 1141/2016 e per evitare che queste specie possano essere soggette a due regimi di importazione simultanea escono dall'Allegato B del Reg. 338/97.

La *TSE* è inclusa nella lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

La denuncia di possesso di cui al Decreto legislativo 230/2017 al Ministero dell'Ambiente andava presentata entro il termine del 31 agosto 2019 (il termine era il 14 agosto 2018, poi prorogato con decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, al 31 agosto 2019).



FOCUS: Trachemys spp. ed Emys orbicularis.



FOCUS: *Trachemys spp.* ed *Emys orbicularis*.

Il problema principale causato dalle testuggini americane è che competono con l'unica specie di testuggine palustre che abbiamo in Europa: *Emys orbicularis*, la cui presenza nelle nostre acque interne è importante per il mantenimento degli equilibri delle catene trofiche.



FOCUS: Trachemys spp. ed Emys orbicularis.



Emys orbicularis è una specie protetta dalla Convenzione di Berna del 1979 che ne vieta il commercio e tutelata dalla Direttiva *Habitat*.

Per concludere....



Per concludere....

Come Carabinieri Forestale siamo chiamati in prima linea, stando sul territorio in modo capillare, ad intervenire a tutela dell'ambiente, degli animali e delle piante, in generale a tutela della biodiversità, con gli strumenti che ci sono dati dalla normativa; ma spetta soprattutto a noi operare in modo da attuare una proficua **opera di prevenzione...**



FOCUS: Trachemys spp. ed Emys orbicularis.

Veicolare adeguatamente le informazioni, far conoscere meglio quanto previsto dalla legge, con messaggi semplici e precisi, calibrati sulla tipologia dei portatori di interessi, impedire che le notizie a mezzo stampa siano mal riportate con conseguenze indesiderate quali l'abbandono o il rilascio in natura.



FOCUS: *Trachemys spp.* ed *Emys orbicularis*.



Buon Lavoro!

